



# Comune di Pizzighettone

## **REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ENTRATE OGGETTO DI INGIUNZIONE FISCALE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale*

*n. 2 del 31.01.2017*

## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto della definizione agevolata
- Art. 2 Debiti oggetto di definizione
- Art. 3 Effetti della definizione
- Art. 4 Effetti connessi alla definizione
- Art. 5 Modalità e contenuto della richiesta di definizione
- Art. 6 Determinazione ammontare somme in definizione agevolata e versamento degli importi
- Art. 7 Mancato rispetto degli obblighi di versamento
- Art. 8 Entrata in vigore e disposizioni di rimando

## **Art. 1 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Il Presente regolamento disciplina le modalità di definizione agevolata dei crediti tributari e non tributari del Comune non riscossi, oggetto di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 notificate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, in attuazione del disposto dell'art. 6 ter e delle norme e principi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 conv. L. 225/2016.

2. La definizione comprende le ingiunzioni:

- a) notificate ed amministrare direttamente dal Comune;
- b) notificate dal Comune e ricomprese nei carichi di riscossione affidati al concessionario della riscossione/società in house;
- c) notificate ed amministrare direttamente dal concessionario della riscossione/società in house.

## **Art. 2 - Debiti oggetto di definizione**

1. Sono oggetto di istanza di definizione agevolata debiti tributari e non tributari oggetto d'ingiunzione fiscale notificata a seguito di omesso o parziale versamento di:

- a) avvisi di accertamento in materia di tributi comunali;
- b) verbali di contestazione per violazioni del codice della strada;
- c) altri debiti di natura tributaria o non tributaria diversi dai precedenti.

2. Sono oggetto di istanza i debiti ricompresi in atti d'ingiunzione:

- a) scaduti e non pagati;
- b) oggetto di rateizzazione, richiesta dal contribuente ed accordata dall'Ente, se risultano correttamente adempiuti tutti i versamenti rateizzati scaduti alla data del 31 gennaio 2017.

3. L'istanza può riguardare l'intero carico dell'ingiunzione oppure uno specifico avviso di accertamento o verbale compreso nell'ingiunzione stessa.

4. Sono compresi nella definizione agevolata i debiti rientranti nei procedimenti instaurati dai debitori ai sensi del Capo II sez. prima della L. 3/2012 e s.m.i. ; gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

## **Art. 3 - Effetti della definizione**

1. Il versamento integrale delle somme oggetto di definizione agevolata estingue il debito, determina la cessazione e revoca delle misure cautelari od esecutive già avviate e l'eventuale cessazione della materia del contendere in caso di avvenuta rinuncia al giudizio pendente all'atto di presentazione dell'istanza.

2. Il versamento integrale delle somme oggetto di definizione agevolata determina la rinuncia da parte del Comune al diritto di riscossione degli importi residui non dovuti per effetto della definizione stessa ovvero l'automatico scarico del concessionario della riscossione dal relativo obbligo.

3. A far data dalla presentazione dell'istanza e sino all'estinzione del debito oggetto di definizione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza.

#### **Art. 4 - Effetti connessi alla definizione**

1. Per i carichi di natura tributaria non sono dovuti le sanzioni amministrative pecuniarie comminate con l'avviso di accertamento che contesta le relative violazioni; rimangono dovuti gli importi relativi a spese di notifica e gli interessi moratori liquidati dall'atto d'ingiunzione e dagli atti presupposti.

2. Per i carichi relativi a violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; rimangono dovuti gli importi relativi alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata e le spese di notifica liquidati dall'atto d'ingiunzione e dagli atti presupposti.

3. Per i carichi relativi ad altri debiti di natura tributaria o non tributaria diversi da quelli previsti ai precedenti commi è dovuto l'importo del credito originario, con esclusione di interessi ed eventuali spese oggetto dell'ingiunzione.

4. Per tutte le tipologie di cui ai precedenti commi rimangono dovuti gli importi a titolo di aggio e di rimborso spese per procedure esecutive e cautelari avviate a favore del concessionario della riscossione.

5. Per i carichi oggetto di richiesta di definizione ed oggetto di precedente dilazione accordata, se rispettato quanto previsto del successivo art. 5 c. 3 lett. d, sono sospesi i termini di versamento delle rate in scadenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e sino alla scadenza della prima od unica rata dovute ai fini della definizione agevolata.

6. A seguito della presentazione dell'istanza e relativamente ai carichi oggetto della stessa non possono essere avviate nuove azioni esecutive o cautelari, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della stessa, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

7. Per le ingiunzione oggetto di definizione con giudizio pendente promosso dal contribuente il Comune/concessionario/società in house procederà alla formale accettazione della rinuncia e della richiesta di riconoscimento della cessazione della materia del contendere.

#### **Art. 5 - Modalità e contenuto della richiesta di definizione**

1. L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 marzo 2017 a pena di decadenza del diritto all'accesso ai benefici della definizione agevolata.

2. L'istanza deve essere presentata mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a

disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.

3. L'istanza, comprensiva di tutti i dati identificativi del soggetto, deve contenere:

- a) la dichiarazione del contribuente di aderire alla procedura di definizione agevolata;
- b) l'eventuale richiesta di rateazione ed il numero di rate richieste;
- c) l'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti relativi alle ingiunzioni oggetto della richiesta, non attivare nuovi giudizi ed accettare la rinuncia di quelli pendenti con compensazione delle spese di lite;
- d) la dichiarazione di essere in regola con i piani di rateazione precedentemente accordati per le rate scadute al 31 gennaio 2017.

#### **Art. 6 - Determinazione ammontare somme in definizione agevolata e versamento degli importi**

1. Il Comune/concessionario/società in house comunica ai soggetti che hanno presentato istanza l'accoglimento o rigetto della stessa entro il 31 maggio 2017; in caso di accoglimento viene comunicato l'importo complessivo delle somme dovute ai fini della definizione dei carichi richiesta, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

2. L'importo delle singole rate è comprensivo degli interessi di rateizzazione fissati al tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

3. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune/concessionario/società in house, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento. In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 4 si tiene conto degli importi complessivamente già versati;
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzione, spese od interessi non dovute a seguito dell'accesso alla definizione agevolata, come previsto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali della dilazione già accordata, computati con le modalità sopra esposte, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma precedente, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 5.

## **Art. 7 - Mancato rispetto degli obblighi di versamento**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, anche di una sola rata, dell'importo delle somme oggetto di definizione, il contribuente incorre in decadenza dei benefici ed effetti della definizione agevolata; a tal fine i termini delle scadenze di versamento comunicate ai sensi dell'art. 6 sono perentori e le relative violazioni non sono suscettibili di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i..
2. Dalla data della violazione del versamento dovuto riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
3. Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo del debito originario dovuto, per il cui residuo prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non potrà più essere oggetto di istanza di rateizzazione.

## **Art. 8 - Entrata in vigore e disposizioni di rimando**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.